

- 2) Qualora una o entrambe le questioni sia(no) risolta (risolte) in senso affermativo, se siffatto quadro normativo osti ad una regolarizzazione a posteriori, cosicché si possano ancora imputare gli animali esportati al titolo e su tale base si possa ancora procedere, rispettivamente, al pagamento della restituzione e allo svincolo della cauzione prestata.
- 3) Qualora anche la questione 2 venga risolta in senso affermativo, se il medesimo quadro normativo sia invalido nella misura in cui non prevede, rispettivamente, il pagamento della restituzione e lo svincolo della cauzione prestata in una fattispecie come la presente, nella quale un titolo è stato utilizzato con un giorno di anticipo.

- (¹) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (Versione codificata) (GU L 114, pag. 3).
- (³) Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (rifusione) (GU L 115, pag. 10).
- (⁴) Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (rifusione) (GU L 186, pag. 1).

Impugnazione proposta l'11 luglio 2013 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 aprile 2013, causa T-304/11, Alumina d.o.o./Consiglio e Commissione

(Causa C-393/13 P)

(2013/C 274/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, e G. Berrisch, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Alumina d.o.o., Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la sentenza impugnata;

— Respingere il ricorso;

— Condannare la ricorrente in primo grado alle spese relative all'impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio fa valere un unico motivo a sostegno della sua impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013, causa T-304/11, con la quale esso ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (¹)

Il Consiglio contesta al Tribunale di aver commesso un errore di interpretazione della nozione di «vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali» ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base (²). Più in particolare, il Consiglio sostiene che delle vendite possono aver luogo «nel corso di normali operazioni commerciali» anche se il venditore ha aumentato il suo prezzo di vendita con un premio a copertura del rischio di mancato pagamento o di pagamento tardivo.

Ad avviso del Consiglio, l'interpretazione contraria accolta dal Tribunale sarebbe, altresì, incompatibile con il principio di certezza giuridica.

(¹) GU L 125, pag. 1.

(²) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-395/13)

(2013/C 274/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e E. Manhaeve, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane di 57 agglomerati con più di 2 000 e meno di 10 000 abitanti equivalenti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾;
- condannare alle spese il Regno del Belgio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver correttamente eseguito, in cinquantasette agglomerati, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) che si colloca tra 2 000 e 10 000 dovevano essere provvisti di reti fognarie entro il 31 dicembre 2005.

Per quanto concerne gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché le acque reflue che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, prima dello scarico.

Infine, le procedure di controllo stabilite nell'allegato I, punto D, della direttiva consentono di verificare se gli scarichi di stazioni di depurazione di acque reflue urbane siano conformi alle prescrizioni della direttiva in materia di scarichi di acque reflue.

⁽¹⁾ GU L 135, pag. 40.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2013 da Simone Gbabo avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 aprile 2013, causa T-119/11, Gbabo/Consiglio

(Causa C-397/13 P)

(2013/C 274/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Simone Gbabo (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Repubblica della Costa d'Avorio

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile e fondata l'impugnazione della sig.ra Simone Gbabo;
- Annullare la sentenza impugnata;
- Annullare la decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 ⁽²⁾, la decisione 2011/221/PESC del Consiglio, del 6 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽³⁾ e il regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio del 6 aprile 2011, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio ⁽⁴⁾, nella misura in cui riguardano la ricorrente;
- Condannare alle spese il Consiglio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere due motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto il suo motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. La ricorrente contesta infatti al Tribunale di aver dichiarato che il Consiglio aveva fornito una indicazione sufficiente, mentre la decisione contestata sarebbe motivata solo dalla qualità della sig.ra Gbabo, vale a dire «presidente del gruppo FPI all'Assemblea nazionale».

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti. Essa ritiene che i fatti di ostruzione al processo di pace e di riconciliazione, di incitazione pubblica all'odio e alla violenza siano materialmente inesatti, e neanche corroborati da elementi di prova.

⁽¹⁾ GU L 11, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 11, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 93, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 93, pag. 10.